

0,33 per cento)

(3,3 per mille)

ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE DI CATEGORIA A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e A/7 e RELATIVE PERTINENZE

(art.13 comma 2, D.L. n. 201/2011)

Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. L'aliquota si applica alle pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo

ANZIANI E DISABILI

(art.13 comma 2, D.L. n. 201/2011)

E' considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare iscritta o iscrivibile nel catasto edilizio urbano posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

I criteri per il riconoscimento del trattamento di abitazione principale sono i seguenti:

- il trattamento viene concesso agli alloggi (e relative pertinenze) posseduti a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente;
- l'alloggio in questione non deve essere locato;
- l'aliquota viene concessa solamente dietro presentazione di apposita comunicazione di ogni contribuente che intende avvalersene, da presentare al comune entro il 31 dicembre dell'anno per il quale si intende usufruire del beneficio, che tuttavia può essere applicato già in sede di primo versamento del tributo; ai fini dell'agevolazione in questione, sono valide le comunicazioni presentate negli anni precedenti relativamente all'ICI e all'IMU

COOPERATIVE A PROPRIETÀ INDIVISA

(art.13 comma 2, D.L. n. 201/2011)

Si tratta delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazioni principali dei soci assegnatari e relative pertinenze.

CASA CONIUGALE ASSEGNATA AL CONIUGE E RELATIVE PERTINENZE

DETRAZIONI PER ABITAZIONI PRINCIPALI ED EQUIPARATE

(art.13 comma 2, D.L. n. 201/2011)

Si tratta della casa coniugale assegnata dal giudice ad uno dei coniugi a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio

FORZE DI POLIZIA

(art.13 comma 2, D.L. n. 201/2011)

Si tratta di un unico immobile, corredato delle relative pertinenze iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

DETRAZIONI PER ABITAZIONI PRINCIPALI ed EQUIPARATE in base alla fascia di rendita

Alle abitazioni come sopra definite si applicano le seguenti detrazioni in base alla fascia di rendita catastale (intendendo con questo la somma della rendita dell'abitazione principale e delle relative pertinenze)

Importo complessivo rendita catastale abitazione + pertinenze	Importo detrazione
da 0,00 a 300,00 €	€ 160,00
da 300,01 a 400,00 €	€ 120,00
da 400,01 a 475,00 €	€ 85,00
da 475,01 a 550,00 €	€ 55,00
da 550,01 a 625,00 €	€ 30,00
Da 625,01 in su	€ 0,00

Resta inteso che la detrazione è unica e non si applica per scaglioni di rendita.

DETRAZIONE PER ABITAZIONI PRINCIPALI ed EQUIPARATE in base al numero dei figli

Alle abitazioni come sopra definite si applica un'ulteriore detrazione per ogni figlio di età non superiore a 25 anni purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, nelle seguenti misure:

- € 20,00 per ogni figlio nel caso di nuclei famigliari con un massimo di tre figli
- € 30,00 per ogni figlio nel caso di nuclei famigliari con un

	numero di figli pari o superiore a quattro
<p><u>0,25 per cento</u></p> <p><u>(2,5 per mille)</u></p>	<p><u>FABBRICATI MERCE</u> (D.L. 201/2011 art. 13 comma 9 bis)</p> <p>Trattasi dei fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione, e che non siano in ogni caso locati.</p>
<p><u>0,1 per cento</u></p> <p><u>(1 per mille)</u></p>	<p><u>FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE DELL'AGRICOLTURA</u> (Legge 147/2013 art. 1 comma 708)</p> <p>Trattasi dei fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art.9, comma 3-bis, del D.L. 30/12/93, n. 557 effettivamente utilizzati per l'esercizio dell'attività agricola</p> <p><u>ALLOGGI SOCIALI</u> (art.13 comma 2, D.L. n. 201/2011 e D.M. Infrastrutture 228/04/2008)</p>
<p><u>0 per cento</u></p> <p><u>(0 per mille)</u></p>	<p><u>AREE EDIFICABILI</u></p> <p><u>FABBRICATI ABITATIVI:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ tutte le abitazioni principali di categoria catastale A1, A/8 e A/9, e relative pertinenze; ▪ alloggi a canone concertato, e relative pertinenze; ▪ alloggi concessi in comodato gratuito, e relative pertinenze; ▪ alloggi sfitti o a disposizione; ▪ alloggi affittati a canone libero; ▪ alloggi regolarmente assegnati dagli ex Istituti Autonomo per le Case Popolari (IACP) e dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP. <p><u>ALTRI IMMOBILI:</u> Fabbricati censiti nelle categorie catastali A/10, C/1, C/2, C/3, C/4, nell'intero gruppo catastale B e nel gruppo catastale D, ad eccezione dei D/10</p>